

12014/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Antonio

Valitutti

- Presidente art. 12bis I.d. incentivo esodo

dott. Luigi

Abete

- Consigliere rel. R.G.N.: 13793/2020

dott. Roberto Giovanni Conti

- Consigliere

Cron.: 12014

dott. Massimo

Falabella - Consigliere

Rep.:

dott. Eduardo

Campese - Consigliere

C.C.: 18/11/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 13793 - 2020 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) · c.f.

(omissis)

- rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Notationi dell'avvocato notation

ed elettivamente domiciliata in

resso lo studio dell'avvocato

(omissis)

RICORRENTE

contro

(omissis)

(omissis)

c.f.

(omissis)

- elettivamente domiciliato

in

(omissis)

, presso lo studio dell'avvocato Marina Petrolo

che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato

lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 4725/2019 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 del consigliere dott. Luigi Abete,

1



PREMESSA IN FATTO

- 1. Con sentenza non definitiva n. 5644/2009 il Tribunale di Milano pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di (omissis) (omissis) e di (omissis) celebrato in data (omissis)
- 2. Con sentenza n. 4208/2012, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Milano a parziale modifica della sentenza definitiva del Tribunale di Milano poneva a carico di (omissis) (omissis) l'obbligo di corresponsione a (omissis) a titolo di assegno divorzile, della somma omnicomprensiva mensile di euro 9.000,00 ("con decreto 15/19.11.2018, il Tribunale di Milano ha revocato l'assegno divorzile a favore della signora (omissis) all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato dal signor (omissis) così controricorso, pag. 3).
- **3.** Con atto notificato in data 26.1.2015 (omissis) (omissis) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano (omissis) (omissis)

Esponeva che il convenuto aveva nel corso dell'anno 2008 interrotto il rapporto lavorativo con " (omissis) s.p.a., società per la quale aveva operato in qualità di dirigente nel periodo compreso tra gennaio 2001 e dicembre 2007 ovvero in costanza di matrimonio.

Esponeva che il convenuto aveva percepito la somma di euro 300.630,58 a titolo di t.f.r. e la somma di euro 9.915.000,00 a titolo di "incentivo all'esodo".

Chiedeva quindi, tenuto conto che il vincolo matrimoniale si era protratto dal 25.9.1996 al 21.6.2009, di del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 5644/2009, condannarsi il convenuto a corrisponderle ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970 il 40% di tutto quanto percepito da " (omissis) (omissis) s.p.a. oltre interessi dalla domanda al saldo.

4. Si costituiva (omissis) (omissis)



Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto delle avverse pretese; instava, in subordine, per la compensazione dell'avversa pretesa fino a concorrenza del credito di euro 6.996,06 vantato nei confronti dell'attrice.

5. Con sentenza n. 5680/2017 il tribunale accoglieva in parte la domanda attorea e condannava (omissis) (omissis) a corrispondere a (omissis) (omissis) (importo del 40% del solo t.f.r. ovvero la somma di euro 67.558,46, così determinata all'esito della compensazione con il controcredito di euro 6.996,06.

Reputava il tribunale che non era dovuto all'attrice alcun importo percentuale con riferimento alle somme destinate dal convenuto ad un fondo di "previdenza complementare" nonché con riferimento alle somme percepite a titolo – sostanzialmente risarcitorio - di "incentivo all'esodo".

6. Proponeva appello (omissis) (omissis)

Resisteva (omissis) (omissis) esperiva appello incidentale.

7. Con sentenza n. 4725/2019 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello principale, rigettava l'appello incidentale e compensava integralmente le spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine all'appello incidentale, con cui (omissis) (omissis) aveva, tra l'altro, addotto che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio dopo la cessazione della convivenza, che occorreva aver riguardo non già alla durata della convivenza coniugale bensì agli anni di effettiva protrazione del vincolo coniugale nell'ottica di tutela del coniuge separato riconosciuto più debole.

Evidenziava la corte, in ordine all'appello principale, che pur a negare la natura risarcitoria affermata dal tribunale nondimeno il cosiddetto "incentivo



all'esodo", benché avente natura "retributiva", fuoriusciva senz'altro dall'alveo del trattamento di fine rapporto.

Evidenziava segnatamente – in ordine all' "incentivo all'esodo" - che trattavasi di retribuzioni non maturate in costanza di matrimonio, corrisposte anticipatamente allo scopo della salvaguardia del lavoratore - dell'appellante incidentale - che aveva perduto la sua occupazione in attesa che ne reperisse un'altra.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (omissis) ne ha chiesto sulla scorta di due motivi, se del caso previa rimessione alle sezioni unite di questa Corte, la cassazione con ogni susseguente statuizione.

(omissis) (omissis) na depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso; in ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale condizionato in ogni caso con il favore delle spese.

(omissis) ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale.

9. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

10. Con il **primo motivo** la ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970 anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 29 Cost.

Deduce che la Corte di Milano, allorché ha escluso dall'alveo del trattamento di fine rapporto il cosiddetto "incentivo all'esodo", ha impropriamente circoscritto la portata dell'art. 12 bis cit.

Deduce viceversa che "sia l'interpretazione letterale (...), sia l'interpretazione sistemica e costituzionalmente orientata della norma portano a ritenere

4



applicabile la disciplina di cui all'art. 12 bis L. 898/70 a ogni tipo di indennità derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto dal coniuge in costanza di matrimonio, avente natura retributiva e, comunque, ricollegabile all'apporto fattuale indiretto del coniuge percettore di assegno divorzile" (così ricorso principale, pag. 11).

11. Con il **secondo motivo** la ricorrente **principale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970 anche in combinato disposto con gli artt.17 e 19 T.U.I.R.

Deduce che il testo unico delle imposte sui redditi ha equiparato il t.f.r. e l'
"incentivo all'esodo", in quanto entrambi soggetti a tassazione separata.

Deduce che sia il t.f.r. che l' "incentivo all'esodo" assolvono la stessa funzione.

12. Con l'**unico motivo** il ricorrente **incidentale** in via condizionata denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 *bis* della legge n. 898/1970.

Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Milano, non vi era margine per far luogo all'applicazione dell'art. 12 *bis* cit. con riferimento al t.f.r. corrisposto da " (omissis) (omissis) s.p.a.

Deduce che il rapporto di lavoro con " (omissis) (omissis) ha avuto inizio nel luglio del 2001, allorché la convivenza coniugale aveva avuto termine sin dal febbraio dello stesso anno; che a decorrere dalla cessazione della convivenza (omissis) non ha dato più alcun contributo alla vita comune.

RILIEVI IN DIRITTO

13. Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte.

14. Invero con riferimento ai motivi del ricorso principale, segnatamente al primo, l'elaborazione di questa Corte registra indicazioni del tutto divergenti



(così come, del resto, dà atto la stessa ricorrente principale: cfr. ricorso principale, pag. 17).

Per un verso, questa Corte di legittimità ha affermato che, in caso di divorzio, sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo), atteso che dette somme non hanno natura liberale né eccezionale ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (cfr. Cass. (ord.) 12.7.2016, n. 14171; Cass. 17.12.2003, n. 19309).

Nello stesso solco esegetico questo Giudice ha soggiunto che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex art. 16, 1° co., lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo volte a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in quanto, presupponendo una pattuizione, dette somme non possono essere esentate dall'imposta ai sensi dell'art. 48, 2° co., del detto decreto, quali "sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore (cfr. Cass. (ord.) 26.2.2019, n. 5545; Cass. 24.8.2022, n. 25193).

Per altro verso, questa Corte ha affermato, seppur in epoca meno recente, che la quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 *bis*



della legge 1970 n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 16 legge 1987 n. 74), al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, riguarda unicamente quell'indennità (comunque denominata) che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, ma ad altro titolo (nella specie a titolo di incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza) (cfr. Cass. 17.4.1997, n. 3294).

P.Q.M.

visto l'art. 374, 2° co., cod. proc. civ.,

si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perché disponga – se reputa – che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine al presente ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2022.

Il presidente

dott Antonio Valitutți

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sozioni Covile

Depositato in Cancelleria

SUNTEN ARIOGIUDIZIARIO